

INFORTUNI

Sia in Svizzera che in Italia i datori di lavoro devono assicurare i loro dipendenti. In entrambi i paesi gli infortuni verificatisi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno sono considerati infortuni professionali. In caso di incidente o di malattia professionale bisogna informare sia il datore di lavoro che l'ente assicurativo.

In Svizzera

A seconda del campo d'attività, i dipendenti vanno assicurati presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) o presso altri assicuratori autorizzati (assicurazioni private, casse malati, casse pubbliche d'assicurazione infortuni).

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso d'infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali.

I dipendenti il cui orario di lavoro settimanale presso un datore di lavoro non raggiunge almeno le otto ore, sono assicurati solo contro gli infortuni e le malattie professionali, ma non contro gli infortuni non professionali. In questo caso bisogna stipulare una copertura contro gli infortuni non professionali presso l'assicurazione malattie.

In Italia

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono tutelati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che garantisce prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

Sono assicurati: tutti coloro che lavorano utilizzando macchine, apparecchi, impianti o comunque operino in ambienti organizzati, sia in Italia che all'estero, qualunque sia il settore lavorativo in cui operano, alle dipendenze di chiunque, privati o enti pubblici; gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura; i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale; gli sportivi professionisti; i lavoratori parasubordinati; le casalinghe.